



EMENDAMENTI DdL 2111

ART. 16

Art. 16 comma 8. Relazione.

Il testo dell'art. 16, al comma 8, ridetermina fino a tutto il 2018 il blocco del turnover che con il DL 90/2014 era stato in parte rimosso con l'obiettivo di procedere al cambio generazionale nella PA. Riproporre fino al 2019 il blocco al 25% equivale sancire l'azzeramento di assunzioni in tutte le amministrazioni e la conseguente incapacità della politica di mettere mano ai problemi della disoccupazione giovanile e della stabilizzazione dei precari.

Per le motivazioni di cui sopra si propone di lasciare in vigore la normativa prevista dal DL 90/2014 per il personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale.

Art. 16 comma 8. Testo:

CASSARE da “ Le amministrazioni” fino a “ nell'anno precedente”.

Art. 16 comma 9 bis. Relazione-

L'emendamento contiene la richiesta di proroga per tutti i precari e di assunzione per i vincitori di concorso oltre i vincoli di turnover.

Art. 16 comma 9 bis testo-

Le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del dlgs 165/2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto legge 24 giugno 2014 n 90.

Art. 16 comma 10. Relazione.

La norma cancella l'obbligo di riversare al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio i compensi percepiti dai dipendenti, appartenenti all'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, nominati nei CDA delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

La norma riduce ulteriormente le possibili fonti di alimentazione del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Art. 16 comma 10. Testo.

Cassare da "All'articolo 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95" fino a "trattamento economico accessorio".

Art. 16 comma 11. Relazione.

Non è accettabile alcun vincolo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche. La norma limita, e, di fatto, blocca la contrattazione integrativa ad importi predeterminati per legge in aperto contrasto con il principio della libertà di contrattazione e con la prerogativa riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale di individuare fonti di finanziamento della contrattazione di secondo livello.

L'emendamento ha, quindi, lo scopo di rimuovere ostacoli legislativi ai normali processi della contrattazione integrativa.

Art. 16 comma 11 testo:

CASSARE

Art. 16 comma 14 bis. Relazione:

L'emendamento ha il compito di estendere gli stessi benefici dell'art. 21 quater della legge 6 agosto 2015 n. 132 alle professionalità affini per posizione giuridica e storia contrattuale. D'altra parte lo stesso art. 21 quater afferma la non applicabilità degli art. 15 e 16 del CCNL Ministeri anche per le suddette professionalità.

Art. 16 comma 14 bis. Testo:

"All'art. 21 quater della legge 6 agosto 2015 n. 132 sostituire:

al comma 1) le parole "per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza" con "per il passaggio

del personale inquadrato nei profili professionali ex b3 dell'area seconda di tutti i Dipartimenti ai sensi del previgente CCNI del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, ai profili professionali corrispondenti dell'area terza, aventi medesima denominazione ai sensi del suddetto previgente CCNI".

Al comma 4) le parole "le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario " con " le qualifiche ex b3 di tutti i Dipartimenti ai sensi del CCNI del Ministero della Giustizia del 5 aprile del 2000"

al comma 5) "è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938" con "è autorizzata la spesa nel limite di euro 30.500.000".

Art. 16 comma 14-ter relazione:

L'emendamento ha il compito di prevedere, a conclusione del periodo di ulteriore tirocinio presso gli uffici per il processo, una procedura concorsuale finalizzata anche all'assunzione delle professionalità formatesi.

Art. 16 comma 14-ter testo:

All'art. 21 ter della legge 6 agosto 2015 n. 132 aggiungere al comma 1 quater, dopo le parole " del citato comma 1 -bis" "Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del periodo di perfezionamento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzioni, per l'anno 2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all'assorbimento di questo personale formato e specializzato presso l' "Ufficio per il processo".

Art. 16 comma 14-quater. Relazione:

L'emendamento è finalizzato a garantire continuità della azione amministrativa dell'agenzia delle entrate nonché la funzionalità dell'assetto operativo assicurando ai dipendenti, a cui sono state affidate mansioni della terza area sulla base dei CCNL di comparto 1998-2001, lo stesso trattamento economico con svolgimento delle relative funzioni.

Art. 16 comma 14-quater. Testo:

"Per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni".

Art. 16 comma 14-quinquies. Relazione:

Il testo attuale della legge di stabilità per il 2015, legge n. 190/2014, all'articolo 1, comma 269, prevede che l'Agenzia delle Dogane sia autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Con l'emendamento proposto si intende ampliare il termine fissato al 31.12.2015 ed estenderlo al 31.12.2016 per dare la possibilità di scorrimento delle suddette graduatorie ed inserire gli idonei all'interno dei ruoli dell'Agenzia.

Art. 16 comma 14-quinquies. Testo:

"All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2016»".

Art. 16 comma 14-sexies. Relazione

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 ha previsto, all'articolo 21-bis, che entro il 31 dicembre 2014, il Ministero dell'interno debba provvedere a predisporre, la previsione delle cessazioni di personale in servizio al fine di verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

Con l'emendamento proposto si intende prorogare tale termine e rendere la disposizione oggetto di regolamentazione dei decreti legislativi attuativi della legge delega n. 124/2015.

Art. 16 comma 14-sexies. Testo.

"Il termine di cui all'articolo 21-bis, secondo capoverso, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 è differito alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 che regolamenteranno la materia."

Comma 16-septies. Relazione

Al fine di consentire al Ministero dell'Interno la capacità di gestire le esigenze connesse alla immigrazione, l'emendamento prevede che siano consentite la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge n. 125/2013.

Art. 16, comma 14-septies. Testo

Il Ministero dell'Interno, in deroga alla disciplina vigente, è autorizzato a procedere alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato nei limiti percentuali di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

ART. 21

Art. 21 comma 7-bis – relazione

La norma consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2016, in via straordinaria di coprire i posti vacanti attingendo alle graduatorie relative a procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. Tenuto conto che le assunzioni di che trattasi avvengono nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21 comma 7-bis – testo

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in via straordinaria, per l'anno 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, anche quelle di cui al comma 4, è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

ART. 27

Art.27 comma 1 – relazione-

L'emendamento è teso a scongiurare la pratica dell'autofinanziamento dei CCNL da parte del pubblico impiego (attraverso i risparmi ottenuti con il blocco al turnover e i tagli alla contrattazione integrativa) e a reperire un congruo contingente di risorse necessarie per un rinnovo dei contratti che raggiunga l'obiettivo di attribuire un degno riconoscimento salariale ai lavoratori pubblici.

Art. 27 comma 1 – testo:

sostituire la somma "300 milioni di euro" con "finanziamento congruo".

Art. 27 comma 3 e 4 – relazione-

L'emendamento ha lo scopo di evitare che con DPCM venga stabilito che gli oneri per i rinnovi contrattuali di Sanità e Autonomie Locali, con ulteriore aggravio di spesa in questi comparti, siano posti a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 27 comma 3 – testo-

CASSARE

Art. 27 comma 4 – testo

sostituire con:" Le disposizioni recate al comma 1 si applicano anche al

personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 32

Art. 32 comma 14- relazione-

Non è accettabile il taglio stabilito dal disegno di legge per la Stabilità al fabbisogno sanitario nazionale. Va, pertanto, ripristinato lo stanziamento della legge di stabilità per il 2015 con la legge 190 del 2014.

Art. 32 comma 14-testo-

dopo le parole" legge 6 agosto 2015 n. 125, CASSARE e sostituire con : " è confermato, per il 2016, in 115.400 milioni di Euro, .

ART. 33

Art. 33 comma 14- relazione-

Appare del tutto inopportuno il taglio al fondo per l'efficienza del sistema del Ministero della Giustizia che nelle previsioni della scorsa legge di stabilità veniva stabilito in 90 milioni di euro. Il taglio è tanto più opportuno quanto non evidenziato e giustificato neppure nella Relazione tecnica al disegno di legge.

Art. 33 comma 14- testo- CASSARE

Art. 33 comma 44. Relazione.

Si ritiene che ulteriori riduzioni di spesa gravanti sul Formez PA ricadano sul personale da tale associazione, già destinatario di riduzioni e tagli. Per tale motivo la norma va eliminata.

Art. 33 comma 44. Testo CASSARE

ART. 34

Art. 34 comma 1 e 3- relazione-

Appare del tutto inopportuno il taglio alle Regioni e lo specifico contenimento della spesa sanitaria regionale con riferimento alla corrispondente riduzione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

**Art. 34 comma 1 e 3- testo-
CASSARE**

ART. 38

Art. 38 comma 1- relazione-

Appare necessario rivedere al rialzo le risorse attribuite a Province e Città metropolitane in coerenza a quanto stabilito con gli emendamenti di cui all'art. 27 dello stesso disegno di legge.

Art. 38 comma 1- testo

dopo le parole:" contributo complessivo" CASSARE "400" e sostituire:" 1000" e dopo le parole:" di cui" CASSARE "150" e sostituire con " 750".

Art. 38 comma 4 e 5- relazione-

I commi in questione non fanno alcun riferimento al confronto con le OO.SS. Che , al contrario, appare necessario ai fini di un processo di riordino più razionale e condiviso.

Art. 38 comma 4 e 5 testo-

Al comma 4 dopo la parole:" ai sensi della Legge n. 56 del 2014" aggiungere:" previo confronto con le OO.SS".

Al comma 5 alla fine del periodo aggiungere:", previo confronto con le OO.SS".

Art. 38 comma 6e 8- relazione-

Il testo della norma non tiene conto che le procedure di mobilità obbligatoria coinvolgono in egual misura il personale della Croce Rossa Italiana e che, pertanto, anche detto personale va ricompreso nelle previsioni di legge.

Art. 38 comma 6e 8- testo-

All'art. 38 comma 6 aggiungere dopo le parole "Il personale delle città metropolitane e delle province" le parole " e di Croce Rossa".

al comma 8 sostituire le parole "1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta," con "1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa" e le parole " l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza" con "l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta e Croce Rossa è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza".

"Le procedure di mobilità di cui al DM 14.9.2105 riguardanti i lavoratori della CRI si intendono anche verso il SSN e gli enti locali così come previsto dall'articolo 6 del DL 178/12."

Art. 38 comma 11- relazione-

L'emendamento ha lo scopo di rendere più flessibile l'utilizzo degli strumenti per la mobilità obbligatoria previsti dal DM 14/9/2015.

Art. 38 comma 11- testo-

Le Province e le Città metropolitane potranno modificare gli elenchi nominativi inseriti nel portale di cui al DM 14/9/2015 entro e non oltre il 31/1/2016.

Art. 38 comma 12- relazione-

L'emendamento è volto a riconoscere la possibilità per le Province e le Città metropolitane di provvedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato oltre il termine e le condizioni previste, da ultimo, dalla Legge 190/2014 .

Art. 38 comma 12- testo-

Alle province e alle Città metropolitane è consentito stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31/12/2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del 31/8/2011 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015.

Art. 38 comma 13- relazione-

L'emendamento è volto a rendere ricollocabile presso le Regioni il personale dei servizi per l'impiego.

Art. 38 comma 13- testo-

Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14/9/2015 n. 150 e nell'ambito della Convenzione tra Regioni e Ministero del Lavoro , prevedere la proroga dello stanziamento delle risorse necessarie per dare piena garanzia al personale impiegato nei Centri per l'Impiego anche dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni possono altresì stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di bilancio di parte corrente nel periodo interessato, contratti di lavoro a tempo determinato con lavoratori già impiegati alla data del 8/4/2014 in qualità di operatori dei servizi per l'impiego delle Province

Art. 38 comma 14- relazione-

L' emendamento è volto ad evitare che nel calcolo della riduzione della dotazione organica prevista dal comma 421 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, nella misura del 50 e 30 per cento, rispettivamente per le province delle regioni a statuto ordinario e per le città metropolitane, si tenga conto anche del personale appartenente al corpo della polizia provinciale da mantenere in questi enti per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità.

Art. 38 comma 14- testo-

La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50 per cento, prevista rispettivamente per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario dal comma 421 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità.